Cassazione penale sez. I, 11/03/2026, (ud. 11/03/2026- dep. 11/03/2026) - n. 9506

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. PAOLA Masi - Consigliere

Dott. GAETANO Di Giuro - Consigliere

Dott. ZONCU Maria - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

Ab.Ha. (Omissis), nato in Marocco il (Omissis)

avverso il decreto della Corte d'Appello di Firenze in data 13 febbraio 2026;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Eva Toscani;

udito il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 13 febbraio 2026, la Corte di appello di Firenze ha convalidato il provvedimento di trattenimento, per un periodo di sessanta giorni, presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Trapani, emesso dal Questore della Provincia di Lucca l'11 febbraio 2026, nei confronti di Ab.Ha., alias (Omissis).

Il decreto impugnato dà atto che il 12 febbraio 2026 la Questura di Trapani ha trasmesso il provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. c) e d), in quanto si tratta di soggetto pericoloso per l'ordine e per la sicurezza pubblica e stante il rischio di fuga.

2. Avverso il provvedimento l'interessato ricorre per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avv. Nicotra, articolando due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 24e 111 Cost. e 6 CEDU e violazione del diritto di difesa.

Lamenta che, pur avendo nominato l'avv. Nicotra quale difensore di fiducia nell'immediatezza dell'ingresso presso il Centro di trattenimento per i rimpatri, tale nomina non era stata comunicata alla Corte d'Appello, sicché detto difensore aveva potuto partecipare all'udienza di convalida solo quale sostituto processuale dell'avv. Giulio Parenti.

Inoltre, deduce che la Corte d'Appello di Firenze non avrebbe trasmesso al difensore tutti gli atti inerenti al provvedimento di convalida rendendo così di fatto impossibile presentare puntuali e circostanziate memorie difensive, facoltà riconosciuta espressamente dall'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142 del 2015. Su tale omissione, rilevata in udienza (il cui verbale non è mai stato trasmesso a nessuno dei due difensori citati) la Corte d'Appello non si sarebbe pronunciata, così determinando una grave lesione del diritto di difesa sanzionata con la nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, let. c) cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo censura il difetto di motivazione in punto di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale.

Denuncia che il relativo giudizio sarebbe fondato sulla mera base dei precedenti penali, risalenti al 2015, senza alcuna valutazione della situazione aggiornata alla data del trattenimento, peraltro conseguito alla richiesta di protezione internazionale da parte dello straniero finalizzata alla regolarizzazione del proprio soggiorno in Italia per ottenere, in futuro, una fonte lecita di sostentamento.

3. All'odierna udienza - fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025 - il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, che denuncia censure infondate, dev'essere rigettato.

1. Non ha pregio l'eccezione formulata con il primo motivo di ricorso.

1.1. Sul tema del diritto di difesa dello straniero trattenuto non è superfluo richiamare un recente arresto (Sez. 1, n. 3623 del 28/01/2025, J., n.m.), che qui si condivide e riafferma, che ponendosi nel solco della giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte (si veda Sez. 1 civ. n. 4774 del 24/02/2025, Rv. 673961), ha chiarito che, nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza adottata dal Questore, lo straniero ha diritto all'assistenza da parte di un difensore di fiducia e questi, ove nominato, deve essere tempestivamente avvertito della data fissata per la relativa udienza.

Si è specificato che "la mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea adottata dal Questore, a causa del mancato avviso al difensore nominato della data fissata per la relativa udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in udienza del difensore designato dal giudice di pace, atteso che solo qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà assistito da uno nominato d'ufficio (Sez. 1, Ordinanza n. 3345 del 2019). Del resto - si è ulteriormente argomentato - trattandosi di udienza camerale partecipata, i principi indicati si pongono in linea di continuità con Sez. U, n. 2463 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01, secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Inoltre, la nomina di un difensore di fiducia prima dell'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero espulso, rende necessaria la partecipazione dello stesso ed impone, di conseguenza, una puntuale specificazione e comunicazione allo stesso del luogo e del tempo in cui si svolgerà l'udienza (Sez. 6, 13/07/2018, n. 18769, Rv. 649652 - 01).

1.2. Tanto premesso in diritto, nel caso in scrutinio non si è verificata l'eccepita nullità.

Dall'esame degli atti, consentito al Collegio stante la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 - 01) risulta che:

- con e-mail delle ore 11.07 del 12 febbraio il centro di permanenza per i rimpatri dove era allocato il trattenuto avvisava l'avv. Nicotra che questo aveva espresso la volontà di nominarla quale difensore di fiducia con un atto che allegra alla

comunicazione e invitava "il ricevente a formalizzare la nomina in presenza e * a trasmetterla agli organi competenti". L'atto in parola è costituito da una dichiarazione scritta a mano da un non meglio identificato mediatore nel quale si dà semplicemente atto che il trattenuto, che non sa scrivere, intende nominare l'avv. Nicotra, il documento è del tutto privo dell'indicazione del procedimento cui si fa riferimento;

- l'avv. Nicotra, con una prima pec delle ore 12,00 e con una seconda delle 13.15 del 12 febbraio 2026, trasmetteva a un indirizzo della Polizia di stato il documento appena descritto che, nella nota di accompagnamento, qualificava come "nomina" in suo favore. La comunicazione dell'avv. Nicotra era priva dell'indicazione del nome del trattenuto, né reca l'indicazione del procedimento cui la volontà del trattenuto si riferisce (è presente un solo numero, indicativo del centro di permanenza);

- risulta dal decreto in data 12 febbraio 2026 di fissazione della udienza per la convalida del trattenimento che il trattenuto era difeso di fiducia dall'avv. Giulio Parenti;

- dal verbale di udienza di convalida in data 13 febbraio 2026 risulta che l'avv. Nicotra, che presenziava "per delega" dell'avv. Parenti (sebbene negli atti allegati al ricorso la delega riguarda altro soggetto straniero), nulla ha eccepito ovvero dedotto tanto in punto di mancata trasmissione della nomina, quanto in punto di omessa ricezione degli atti riguardanti il trattenimento;

- dallo stesso verbale risulta, infine, che l'avv. Parenti era presente presso il centro di permanenza.

Ebbene, così ricostruita la situazione fattuale, appare evidente che il documento redatto dal mediatore non poteva in alcun modo tenere luogo una nomina (men che mai è una procura speciale) da parte del trattenuto in favore del difensore ivi indicato e, difatti, il centro di permanenza, nel trasmetterlo all'avv. Nicotra, svolgeva espresso invito a quest'ultima a formalizzare la nomina in suo favore.

Sicché, legittimamente all'avv. Nicotra - in favore del quale non era mai stata rilasciata dal trattenuto o come pure possibile dai suoi congiunti, una procura speciale - non ha ricevuto gli atti relativi alla convalida.

Non si è realizzata l'invocata violazione del diritto di difesa, poiché la stessa ha potuto partecipare all'udienza, sebbene come delegata dall'avv. Parenti che, a sua volta, risulta presente alla convalida. La convalida si è, dunque, correttamente svolta alla presenza del difensore delegante e di quello delegato.

2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.

Per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, il ricorso avverso il provvedimento di convalida è consentito solo per violazione di legge, com' è stato ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.39 del 2025, citata nella premessa del presente provvedimento, secondo cui "contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere b), e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura".

Nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K, Rv. 287362 - 03).

Ciò premesso, osserva il Collegio come la Corte di appello non si sia limitata a richiamare il curriculum criminale del trattenuto, ma ha vagliato le ipotesi di pericolosità già richiamate dal Questore e, segnatamente, la circostanza che il ricorrente fosse già destinatario di un provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza, l'assenza di una fissa dimora e di un'attività lavorativa lecita, la presenza di alias, infine l'attualizzazione della valutazione della pericolosità svolta dal Magistrato di sorveglianza di Livorno che, con provvedimento del settembre del 2023, ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza dell'espulsione nei suoi riguardi.

Da tali elementi - con motivazione scevra da fratture razionali - la Corte territoriale ha inferito che il ricorrente fosse soggetto nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 286 del 1998 che testualmente recita: "Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per

i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251".

Si tratta, pertanto di motivazione rispettosa della lettera della legge, nonché dell'insegnamento di questa Corte secondo cui "In tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto e all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali" (Sez. 1 civ., n. 23423 del 27/07/2022, Rv. 665363 - 01; Sez. 1 civ., n. 20692 del 31/07/2019, Rv. 654673 - 01).

A ciò va aggiunto che il ricorrente nulla ha osservato rispetto all'altro titolo di trattenimento, disposto anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 142 del 2015, secondo cui "Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: (...) d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso".

Sul punto la Corte di appello, con motivazione che non è stata in alcun modo contestata nel ricorso, ha evidenziato che il rischio di fuga è stato desunto dagli specifici indicatori del mancato possesso di passaporto e dell'avere fornito false generalità, com'è reso evidente dall'indicazione dell'alias.

Su tale profilo il ricorrente, al pari di quanto evidenziato in punto di pericolosità sociale, si è limitato a contestare assertivamente la mancata considerazione della sua situazione soggettiva sulla quale, invece, il provvedimento impugnato, si è soffermato fornendo una congrua motivazione.

In definitiva il ricorrente non ha segnalato specifiche e radicali carenze motivazionali, bensì rilievi che attengono a profili di carattere generico, senza la specifica illustrazione delle ragioni per le quali, nel caso concreto, dovrebbero ritenersi configurabili le dedotte violazioni di legge.

4. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso l'11 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 marzo 2026.